Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 266 del 29 ottobre 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 29 ottobre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

(pubblicate nel "Bollettino Ufficiale,, della Regione nel 1° semestre dell'anno 1964)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1964, n. 1.

Provvedimento di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data 29 febbraio* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la seguente variazione (in aumento) allo stanziamento del capitolo 34 dello stato di previsione della Parte 1ª - *Entrata* del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964:

lo stanziamento del capitolo 34 (« Proventi di gestione degli Stabilimenti speciali di St-Vincent ») è aumentato della somma di lire novantacinquemilioni.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti variazioni (in aumento) degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della Parte 2ª - *Spesa* del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964:

gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli sono aumentati delle somme a fianco di ciascuno indicate:

Cap. 32. — (« Spese per divise al personale salariato e autisti »)	L.	2.000.000
Cap. 75. — (« Spese per la manutenzione delle strade regionali; sgombro neve - spese accessorie »)	»	10.000.000
Cap. 77. — (« Spese e contributi per la manutenzione delle strade comunali e consorziali; sgombro neve - spese accessorie »)	»	50.000.000
Cap. 153. — (« Spese casuali »)	»	3.000.000
Cap. 201. — (« Spese per progetti di opere pubbliche e per compensi a tecnici estranei alla Amministrazione per perizie, progettazione, direzione e contabilizzazione di lavori e per contributi alla Cassa nazionale previdenza per ingegneri e architetti - legge 4 marzo 1958, n. 179 »)	»	20.000.000
Cap. 203. — (« Spese, contributi e sussidi per lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria da eseguire su strade regionali, comunali e consorziali »)	»	10.000.000
Totale . . .	L.	95.000.000

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 febbraio 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1964, n. 2.

Provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data 29 febbraio* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di contributi a favore delle aziende agricole, singole od associate, per l'attuazione di iniziative che abbiano per oggetto il miglioramento ed il potenziamento di produzioni agricole locali pregiate, con particolare riguardo alla frutticoltura e alla viticoltura (questa ultima limitatamente nelle zone a vocazione viticola).

Art. 2.

I contributi saranno concessi per l'impianto razionale di frutteti e di vigneti e di altre colture pregiate che costituiscano una entità colturale di apprezzabile rilievo, tenuto conto dell'ambiente agrario nel quale si attua l'impianto.

Art. 3.

I contributi saranno concessi di preferenza: per l'impianto di nuovi frutteti e vigneti specializzati; per la trasformazione, nelle zone a vocazione frutticola e viticola, di colture promiscue o sparse in colture specializzate; per il riordino, il risanamento, il reinnesto con varietà adatte e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti; per l'impianto di vivai, con precedenza a quelli effettuati da organizzazioni di agricoltori legalmente costituite e di consorzi di miglioramento fondiario; per la trasformazione di terre incolte in frutteti e vigneti o in altre colture pregiate.

Art. 4.

I contributi nelle spese per le opere di cui agli articoli 1 e 3 sono concessi con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, nelle seguenti misure:

a) agli imprenditori agricoli 33 % della somma ammessa comprensiva di tutte le spese di impianto, nonchè di quelle relative alle pratiche colturali strettamente inerenti alle operazioni d'impianto medesimo fino al secondo anno di vita;

b) alle cooperative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario, entrambi legalmente costituiti, il contributo di cui alla lettera *a*) è elevato al 40 %;

c) 15 % della spesa ammessa per il riordino, il risanamento e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti;

d) 25 % della spesa ammessa per l'impianto di vivai di piante da frutto e di viti.

Art. 5.

La concessione dei contributi di cui all'art. 4 è subordinata:

1) alla rispondenza tecnica ed economica dei nuovi impianti, di trasformazione o di riordino di colture preesistenti, alle condizioni di mercato e agli indirizzi tecnico-economici della Regione;

2) alla presentazione e alla preventiva approvazione, sotto l'aspetto tecnico e della convenienza economica, del piano completo ed organico dei lavori comprendente le operazioni che vanno dall'impianto fino al primo o al secondo anno di vita a seconda della natura delle colture e degli impianti;

3) all'accertamento che le opere si inseriscano tecnicamente ed economicamente nell'ambiente agrario nel quale saranno eseguite.

Art. 6.

Alla liquidazione dei contributi si provvederà ad avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi dopo il secondo anno di vita del frutteto e del vigneto e dei vivai; dal collaudo dovrà risultare la perfetta riuscita d'insieme delle colture, sia per quanto concerne l'aspetto qualitativo che quello quantitativo.

Potranno essere concessi acconti sui contributi in misura non superiore al 50 % dell'importo e soltanto quando dallo stato di avanzamento dei lavori risulti ultimato l'impianto delle colture. . . . .

Per i lavori di riordino di colture preesistenti, la liquidazione dei contributi sarà effettuata in una unica soluzione ad avvenuto collaudo dei lavori.

Art. 7.

Al riconoscimento, all'accertamento e alla valutazione dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della presente legge provvede l'Assessorato regionale per l'agricoltura e per le foreste.

All'Assessorato stesso è demandato il giudizio in merito alla rispondenza dei lavori e delle opere alle finalità che si prefigge la presente legge nonchè ogni altro adempimento di esecuzione per l'applicazione della legge stessa.

Contro i provvedimenti dell'Assessorato regionale della agricoltura e le foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni della comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 8.

Al finanziamento delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire trenta milioni, si provvederà:

a) *per l'esercizio finanziario* 1° *luglio* 1963-30 *giugno* 1964: con aumento da lire quindici milioni a lire quarantacinque milioni dello stanziamento del capitolo 52 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio stesso (« Spese per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate e per la diffusione di sementi selezionate »), mediante prelevamento della somma di lire trenta milioni dal capitolo 46 del bilancio stesso: « Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento »;

b) *per gli esercizi finanziari* 1° *luglio* 1964-30 *giugno* 1965 *e seguenti*: con imputazione agli istituendi capitoli dei bilanci di previsione corrispondenti al citato capitolo 52 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1963-1964.

Le spese per l'applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione al precitato capitolo 52 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964 e al capitolo di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari corrispondente al precitato capitolo 52 del bilancio per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 febbraio 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1964, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1959, n. 5, recante norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *maggio* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo della rendita dovuta, a' sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1959, n. 5, ai malati riconosciuti affetti da silicosi e asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successive revisioni, è calcolato, a decorrere dal 1° luglio 1963, in base alla retribuzione rivalutata in lire 685.000 annue.

Art. 2.

La rendita a favore dei superstiti, prevista dall'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione rivalutata a' sensi del precedente art. 1.

L'assegno una volta tanto a favore dei superstiti, è corrisposto nei casi e negli importi previsti dalle leggi dello Stato.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive annue L. 6.000.000, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa del capitolo 116 della parte *Spesa* del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio 1° luglio 1963-30 giugno 1964 e dei corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura della spesa annua di L. 6.000.000 si provvederà con le accertate maggiori entrate del capitolo 34 della parte *Entrata* del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Per il finanziamento della spesa di L. 6.000.000 prevista per il corrente esercizio finanziario, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione nella parte *Entrata* e della parte *Spesa* del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964:

1) lo stanziamento del capitolo 34 della parte *Entrata* del bilancio (Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St-Vincent) è aumentato della somma di lire 6 (sei) milioni;

2) lo stanziamento del capitolo 116 della parte *Spesa* del bilancio (Spese per l'assistenza - rendite e assegni - agli invalidi colpiti da silicosi e asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità - legge regionale 12 novembre 1959, n. 5) è aumentato della somma di lire 6 (sei) milioni.

Art. 4.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 maggio 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1964, n. 4.

Norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *maggio* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

Art. 2.

Su richiesta degli interessati e tramite gli Istituti di patronato, gli accertamenti radiologici per l'ottenimento o per la revisione della rendita a favore dei lavoratori malati di sili-

così e di asbestosi, aventi la residenza stabile in Valle d'Aosta, possono essere effettuati, con spese a carico della Regione, presso un idoneo Istituto all'uopo convenzionato con l'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare la stipulazione di convenzioni con un idoneo Istituto locale, nonchè ad approvare l'assunzione di spese a carico regionale per eventuali prestazioni di personale tecnico e specializzato e per la fornitura di lastre occorrenti per le radiografie.

Art. 4.

E' autorizzato l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale nelle spese per visite mediche che i lavoratori malati di silicosi e di asbestosi devono sostenere per l'inizio e l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento del diritto alla rendita e per le pratiche di revisione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare la concessione di contributi annui agli Enti e Istituti locali di patronato.

La misura dei contributi annui di cui al presente articolo sarà stabilita tenendo conto del numero delle pratiche svolte da ogni Ente o Istituto di patronato nell'anno solare precedente.

Art. 6.

I contributi annui di cui al precedente articolo saranno determinati in due diverse quote:

a) una quota fissa per ciascun ente o istituto di patronato;

b) una quota determinata sulla base di un importo fisso per ogni pratica svolta dagli enti o istituti di patronato.

Il numero delle pratiche annualmente svolte sarà desunto dai dati ufficiali elaborati dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive annue L. 6.000.000, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa del capitolo 116 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964 e dei corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanzari.

Alla copertura della spesa annua di L. 6.000.000 si provvederà con le accertate maggiori entrate del capitolo 34 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Per il finanziamento della spesa di L. 6.000.000 prevista per il corrente esercizio finanziario, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte entrata e della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964:

1) lo stanziamento del capitolo 34 della parte entrata del bilancio (« Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St-Vincent ») è aumentato della somma di lire sei milioni;

2) lo stanziamento del capitolo 116 della parte spesa del bilancio (« Spese per l'assistenza - rendite e assegni - agli invalidi colpiti da silicosi e asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità [legge regionale 12 novembre 1959, n. 5] ») è aumentato della somma di lire sei milioni.

Art. 8.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 maggio 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1964, n. 5.

Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti bancari per la concessione di fido bancario alla Società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *maggio* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per il periodo di anni 4, presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino e presso la Cassa di risparmio di Torino nell'interesse e a favore della Società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive L. 75.000.000, per la concessione alla predetta Società cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per l'apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese per il completamento del nuovo impianto idroelettrico di Allain.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all'impegno, da parte della Società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta, di sottoporre la propria contabilità ed operazioni finanziarie a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti bancari di cui al precedente articolo 1, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti semestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabilità della Società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e modalità in vigore presso gli Istituti bancari di cui al precedente articolo 1, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria di cui alla presente legge, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge ed ai conseguenti ricuperi di spese a debito ed a carico della Società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta, si provvederà mediante introito di somme ed imputazione di spese ai seguenti nuovi Capitoli di cui è approvata la istituzione nella categoria dei movimenti di capitali della parte entrata e della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964 e ai corrispondenti Capitoli da reiscriversi nel bilancio di previsione dei prossimi esercizi finanziari, per la durata quadriennale della predetta garanzia fideiussoria:

nuovo capitolo 66-*bis* della parte entrata: « Entrate per riscossione di crediti verso la Società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 20 maggio 1964, n. 5) »; stanziamento lire settantacinque milioni;

nuovo capitolo 252-*bis* della parte spesa: « Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto bancario San Paolo di Torino e alla Cassa di risparmio di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari a favore della Società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta (legge regionale 20 maggio 1964, n. 5) »; stanziamento lire settantacinquemilioni.

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui alla presente legge, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato capitolo 252-*bis* della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964 e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà, con motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Società cooperativa « Forza e Luce », con sede in Aosta, delle some eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato capitolo 66-*bis* della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964 e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 maggio 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1964, n. 6.

Assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *maggio* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione agli invalidi civili irrecuperabili, residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno cinque anni — a decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età e alle condizioni e modalità stabilite dalla presente legge — di un assegno mensile di assistenza integrativa regionale di L. 15.000. Per gli aventi diritto agli assegni familiari, o ad altre rendite o pensioni a carattere continuativo, tale assegno sarà concesso in misura ridotta e tale che non sia superato, complessivamente, l'importo mensile di lire quindicimila.

L'assegno mensile è personale, non reversibile, e non può in alcun caso essere devoluto agli eredi dell'assistito.

L'assegno mensile di assistenza è concesso, revocato, ridotto o aumentato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e all'assistenza sociale.

La concessione dell'assegno mensile di assistenza è subordinata all'accertamento della invalidità del 100 %.

Art. 2.

Non possono ottenere l'assegno gli invalidi irrecuperabili che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) usufruiscano di sussidi di assistenza e di pensioni di previdenza, di carattere continuativo, di importo eguale o superiore all'importo dell'assegno mensile determinato a' sensi dell'art. 1 della presente legge;

b) abbiano un reddito individuale di importo eguale o superiore all'importo massimo di lire quindicimila dell'assegno erogabile pro-capite in base alla presente legge;

c) abbiano figli o coniuge, conviventi o non conviventi, che siano nelle condizioni di fornire gli alimenti a' sensi di legge;

d) siano ricoverati in Istituti assistenziali a carico della Regione o di altri Enti pubblici o Istituzioni e Associazioni private.

Art. 3.

Per ottenere la concessione dell'assegno mensile di assistenza gli interessati debbono presentare domanda, su apposito modulo, indirizzata all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale della Valle d'Aosta.

I titolari dell'assegno debbono trasmettere all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale della Valle d'Aosta, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, il certificato di esistenza in vita.

A carico degli inadempienti sarà sospesa l'erogazione dell'assegno.

Art. 4.

L'accertamento dell'invalidità sarà effettuato, presso l'Ufficio del medico regionale, da un Collegio medico da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto come segue:

dal medico regionale, presidente del Collegio medico;

da un medico da scegliersi su terna proposta dal locale Ordine dei medici;

da un medico designato dal Consiglio regionale;

da due medici designati dalle Associazioni degli invalidi e mutilati civili.

L'accertamento delle condizioni economiche degli invalidi e dei loro parenti è effettuato a cura dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dell'assegno mensile assistenziale è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 5.

L'assegno mensile di assistenza è corrisposto a mensilità posticipate, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di concessione, salvo quanto previsto all'art. 9.

Art. 6.

L'assegno mensile di assistenza potrà essere revocato, ridotto o aumentato qualora vengano a mutare le condizioni economiche dell'interessato o dei parenti obbligati agli alimenti; l'assegno mensile di assistenza non è corrisposto e viene revocato qualora l'assistito trasferisca la residenza o il domicilio fuori della Valle d'Aosta.

Art. 7.

I titolari dell'assegno mensile di assistenza possono essere sottoposti a visite mediche periodiche di controllo, per l'accertamento della permanenza della invalidità.

Le visite mediche sono effettuate dal Collegio medico di cui all'art. 4 della presente legge.

Il titolare dell'assegno mensile di assistenza che rifiuti di sottoporsi alla visita medica decadrà dal diritto all'assegno.

Contro i provvedimenti assunti in seguito ai risultati della visita medica di controllo è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 8.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire 30 milioni, saranno approvate e finanziate con deliberazioni della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa che sarà iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.

E' approvata l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964 del seguente capitolo di spesa (capitolo 129-*bis*) « Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili », con lo stanziamento di L. 15.000.000 da prelevare dal capitolo 46 della parte spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento ») recante lo stanziamento di lire ottanta milioni.

Art. 9.

Disposizione transitoria

L'assegno mensile di assistenza integrativa di cui alla presente legge può essere concesso con decorrenza arretrata, comunque non anteriore al 1° gennaio 1964, agli invalidi irrecuperabili che ne abbiano fatto domanda entro il 30 giugno 1964 e la cui invalidità abbia accertata decorrenza arretrata.

Art. 10.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 maggio 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1964, n. 7.
Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data 23 giugno 1964*)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del conto consuntivo
Situazioni: di cassa, finanziaria e patrimoniale

Il conto consuntivo della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963, revisionato dal Collegio dei revisori dei conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi :

Situazione di cassa:

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1961-1962	L.	1.745.906.513
Riscossioni nell'esercizio 1962-1963	»	13.735.251.763
Totale delle riscossioni	L.	15.481.158.276
Pagamenti nell'esercizio 1962-1963	»	10.579.382.702
Fondo di cassa al 30 giugno 1963	L.	4.901.775.574

Situazione finanziaria:

Fondo di cassa al 30 giugno 1963	L.	4.901.775.574
Residui attivi al 30 giugno 1963	»	2.718.907.251
Totale dell'attivo al 30 giugno 1963	L.	7.620.682.825
Residui passivi al 30 giugno 1963	»	7.026.076.654
Avanzo di amministrazione al 30 giugno 1963	L.	594.606.171

Situazione patrimoniale:

Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1962			L.	923.637.480
Variazioni attive nell'esercizio 1962-1963:				
in aumento dell'attivo .	L.	7.398.521.580		
in diminuzione del passivo	»	2.426.518.511	»	9.825.040.091
Totale dell'attivo			L.	10.748.677.571
Variazioni passive nell'esercizio 1962-1963:				
in diminuzione dell'attivo	L.	4.806.892.993		
in aumento del passivo .	»	7.231.160.968	L.	12.038.053.961
Passivo netto di inventario al 30 giugno 1963			L.	1.289.376.390

Art. 2.

Gestione di competenza: Entrate

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:

per entrate di competenza accertate .	L.	11.328.364.048
delle quali:		
riscosse per entrate di competenza . .	»	8.977.311.018
rimaste da riscuotere	L.	2.351.053.030

Art. 3.

Gestione di competenza: Spese

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono riassunte ed accertate in . . . . L. 11.754.971.468

delle quali:		
pagate	»	8.395.398.027
rimaste da pagare	L.	3.358.573.441

Art. 4.

Gestione di competenza: Riassunto entrate e spese

E' approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963:

Avanzo di amministrazione applicato . .	L.	975.500.000
Entrate	»	11.328.364.048
Spese	»	11.754.971.468
Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1962-1963	L.	548.892.580

Art. 5.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 sono riassunti e approvati in complessive L. 2.718.907.251 come segue:

Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio .	L.	5.131.021.399
Minori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1961-1962 e precedenti . . .	»	5.226.433
Differenza	L.	5.125.794.966
Residui attivi riscossi in conto esercizio 1961-1962 e precedenti	L.	4.757.940.745
Residui attivi esercizio 1961-1962 e precedenti rimasti da riscuotere al 30 giugno 1963 .	L.	367.854.221
Residui attivi accertati in conto esercizio 1962-1963 (art. 2)	»	2.351.053.030
Totale residui attivi al 30 giugno 1963	L.	2.718.907.251

Art. 6.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-1963 sono riassunti e approvati in complessive lire 7.026.076.654 come segue:

Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 1961-1962	L.	5.901.424.129
Residui passivi pagati in conto esercizio 1961-1962 e precedenti	»	2.182.984.675
Differenza	L.	3.718.439.454
Residui passivi esercizio 1961-1962 e precedenti riconosciuti insussistenti	»	50.936.241
Residui passivi esercizio 1961-1962 e precedenti rimasti da pagare al 30 giugno 1963	L.	3.667.503.213
Residui passivi accertati in conto esercizio 1962-1963 (art. 3)	»	3.358.573.441
Totale residui passivi al 30 giugno 1963	L.	7.026.076.654

Art. 7.

Situazione finanziaria

E' accertato ed approvato nell'ammontare di L. 594.606.171 l'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-1963, risultante come segue:

Variazioni migliorative:				
Avanzo degli esercizi precedenti	L.	975.503.783		
Miglioramento della gestione di competenza (art. 4)	»	548.892.580		
Miglioramento della gestione dei residui passivi (articolo 6) . .	»	50.936.241		
			L.	1.575.332.604
Variazioni peggiorative:				
Avanzo di amministrazione applicato durante l'esercizio 1962-1963	L.	975.500.000		
Peggioramento della gestione dei residui passivi (art. 5)	»	5.226.433		
			»	980.726.433
Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1° luglio 1962-30 giugno 1963 .			»	594.606.171

Art. 8.

Situazione patrimoniale

La consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1963 (art. 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

Attivo:				
Beni immobili	L.	2.007.909.207		
Beni mobili	»	465.216.403		
Crediti diversi	»	10.097.505.675		
			L.	12.570.631.285
Passivo:				
Mutui passivi	L.	6.038.149.771		
Debiti diversi . . .	»	7.821.857.904		
			»	13.860.007.675
Passivo netto di inventario al 30 giugno 1963			L.	1.289.376.390

Art. 9.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 giugno 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1964, n. 8.

Interventi tecnico-finanziari della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 23 *giugno* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'intervento tecnico-finanziario della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione delle seguenti opere di pubblica utilità:

a) strade comunali e consorziali, anche interne agli abitati, ponti, piazzali e parcheggi;

b) scuole, asili infantili e scuole-convitto;

c) edifici destinati all'assistenza dell'infanzia e della vecchiaia, nonchè all'istruzione, educazione ed assistenza dei minorenni e dei minorati;

d) edifici destinati a consultori, ad ambulatori o a fini di assistenza igienica e sanitaria;

e) edifici destinati a servizi di pubblica utilità;

f) acquedotti e fognature di interesse pubblico;

g) cimiteri;

h) linee elettriche ad alta tensione per allacciamento di località e frazioni isolate;

i) linee telefoniche di allacciamento di località e frazioni isolate.

Art. 2.

L'intervento tecnico-finanziario della Regione può essere approvato e attuato:

a) mediante concessione di contributi in misura non inferiore al 30 % e non superiore al 70 % delle spese riconosciute sussidiabili per l'esecuzione delle opere, tenuto conto delle condizioni finanziarie dell'ente o istituto richiedente, nonchè della importanza ed entità delle opere;

b) mediante la esecuzione diretta, totale o parziale, delle opere a cura della Regione, a condizione che gli enti e istituti richiedenti provvedano per la redazione dei progetti esecutivi e per la disponibilità dei terreni e altri immobili da occupare per la esecuzione delle opere;

c) mediante fornitura diretta dei materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali o consorziali, a condizione che i Comuni o i Consorzi stradali interessati provvedano alla assunzione in servizio della manodopera occorrente per la messa in opera dei materiali forniti e per la manutenzione delle strade.

La direzione dei lavori potrà essere assunta dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici oppure potrà essere affidata, con la osservanza delle competenze professionali ai sensi di legge, agli Uffici tecnici comunali o a tecnici liberi professionisti.

Art. 3.

Gli enti e gli istituti beneficiari degli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla presente legge devono assumere impegno a non mutare, senza il consenso della Giunta regionale, la destinazione delle opere di uso pubblico eseguite mediante l'intervento tecnico-finanziario regionale.

Art. 4.

Per ottenere gli interventi finanziari regionali previsti dalla presente legge, gli enti ed istituti interessati debbono presentare domanda all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, allegando il progetto esecutivo delle opere ed una relazione finanziaria dalla quale risulti come sarà finanziata la spesa non coperta dall'intervento finanziario regionale richiesto.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici risponderà all'ente o istituto richiedente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 5.

Le norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari previsti dalla presente legge sono approvate con provvedimento del Consiglio regionale sentita la Commissione consiliare permanente per i lavori pubblici.

Gli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla presente legge sono approvati con deliberazioni del Consiglio regionale o della Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza di spesa previa relazione tecnica dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e previo rilascio, da parte di altri organi ed uffici, delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalle leggi e dai regolamenti.

In relazione ai pareri di cui al precedente comma e alla particolare natura e importanza di determinate opere, potranno essere stabilite e prescritte condizioni e modalità tecniche particolari per la esecuzione ed il controllo dei lavori.

Art. 6.

La esecuzione delle opere costruite direttamente a cura degli enti ed istituti beneficiari degli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla presente legge è soggetta al controllo tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 7.

I contributi regionali concessi a' sensi del capoverso *a*) dell'art. 2 della presente legge possono essere erogati:

a) in unica soluzione, ad avvenuto collaudo o accertamento della regolare esecuzione delle opere;

b) a rate di acconto, fino ai 3/4 dell'ammontare dei contributi stessi, in base a stati di avanzamento dei lavori controllati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici; l'ultima rata a saldo è corrisposta ad avvenuto collaudo o accertamento della regolare esecuzione delle opere.

Art. 8.

Le opere pubbliche che il Consiglio regionale dichiarerà di interesse regionale saranno finanziate ed eseguite a totale carico della Regione.

Art. 9.

Le spese annue da assumere a carico della Regione per gli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla presente legge saranno annualmente stanziati dal Consiglio regionale, in sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per il prossimo e per i successivi esercizi finanziari, in base alle disponibilità dei bilanci stessi, agli appositi istituendi capitoli di spesa corrispondenti ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964:

Cap. 77. — Spese e contributi per la manutenzione delle strade comunali e consorziali - sgombero neve - spese accessorie.

Cap. 80. — Spese, sovvenzioni e contributi per lavori di pubblica utilità di interesse di Enti locali.

Cap. 202. — Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi ad enti ed a privati per la esecuzione di lavori di pubblica utilità (strade, scuole, cimiteri, acquedotti ed altri lavori).

Cap. 203. — Spese, contributi e sussidi per lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria da eseguire su strade regionali, comunali e consorziali.

Cap. 206. — Spese, sovvenzioni e contributi per impianti di linee elettriche e telefoniche di allacciamento.

Cap. 207. — Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi ad enti e a privati e per finanziamento spese di cantieri di lavoro.

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 22 giugno 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1964, n. 9.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo bimestre dell'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 23 *giugno* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964, fino a quando sia formalmente approvato il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio stesso e, comunque, non oltre il 31 agosto 1964.

Art. 2.

Le approvazioni e gli impegni di spesa non potranno superare i due sesti dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli di spesa del progetto di bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 presentato il 21 maggio 1964 al Consiglio regionale e in corso di approvazione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 22 giugno 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1964, n. 10.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 23 *giugno* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'applicazione al bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964 dell'avanzo di amministrazione di L. 594.606.171 risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963, come da conto consuntivo dell'esercizio stesso approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza dell'11 maggio 1964.

L'avanzo di amministrazione di L. 594.606.171 viene integralmente destinato al finanziamento delle spese di carattere straordinario e non ricorrente di cui alla seguente tabella

dimostrativa, con aumento degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964:

Capitolo del bilancio	Aumento dello stanziamento	Oggetto delle spese straordinarie alle quali è destinato l'avanzo di amministrazione
202	544.606.171	Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi a enti e a privati per la esecuzione di lavori di pubblica utilità (strade, scuole, cimiteri, acquedotti e altri lavori).
203	50.000.000	Spese, contributi e sussidi per lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria da eseguire su strade regionali, comunali e consorziali.
	594.606.171	

Art. 2.

Sono approvate le seguenti ulteriori variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione Parte 1ª - *Entrata*, del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964:

In aumento:

Cap. 2. — Interessi su titoli di proprietà e su giacenza di cassa . L. 42.000.000

Cap. 7. — Addizionale provinciale all'imposta I.C.A.P. » 20.000.000

Cap. 12. — Compartecipazione sui proventi delle tasse sulle automobili (art. 2 della legge 9 febbraio 1952, n. 49) » 80.000.000

Cap. 22. — Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione » 580.000.000

Cap. 68. — Ritenute di ricchezza mobile e complementare e relative addizionali . » 20.000.000

Cap. 69. — Riscossioni per partite di giro diverse . » 100.000.000

Cap. 71. — Riscossioni per contributi Cassa previdenza, INADEL, ENPAS, gestione case per lavoratori e contributi all'I N.P.S. per assicurazione contro la disoccupazione . » 40.000.000

Cap. 75. — Gestione fondi per la liquidazione al personale di indennità per cessazione dal servizio (art. 189 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3) . » 10.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 842.000.000

Art. 3.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della Parte II *Spesa*, del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964:

In diminuzione:

Cap. 11. — Stipendi, salari, indennità fisse, assegni e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale . L. 85.800.000

Cap. 15. — Stipendi, salari, indennità, assegni e trattamento di quiescenza, assistenziale e licenziamento al personale del servizio forestale regionale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532) » 5.000.000

Cap. 46. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento . . » 85.000.000

Cap. 48. — Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese . » 13.000.000

Cap. 80. — Spese, sovvenzioni e contributi per lavori di pubblica utilità di interesse di Enti locali . . . . » 5.000.000

Cap. 83. — Spese per le scuole medie - Stipendi, indennità, assegni, competenze fisse, trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale . . . . L. 50.000.000

Cap. 110. — Spese per il funzionamento del Centro di medicina preventiva (servizi audiometrico - oculistico - psicotecnico - odontoiatrico ed altri) . . . . » 3.000.000

Cap. 129. — Spese e contributi per assistenza minori presso colonie estive, marine e montane . . . . » 2.600.000

Cap. 131. — Spese e contributi per la manutenzione di sentieri alpini, turistici, di rifugi e per cartelli indicatori . . . . . . » 2.000.000

Cap. 137. — Spese e sussidi per assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani (legge regionale 17 novembre 1960, n. 9) . . . » 1.500.000

Cap. 139. — Spese per il funzionamento di uffici turistico-commerciali all'estero . . . » 5.000.000

Cap. 140. — Spese per il funzionamento dei servizi della Sovraintendenza alle antichità, monumenti e belle arti; spese per lavori di restauro e di manutenzione, spese per acquisto di materiale per il Museo regionale . . . » 5.000.000

Cap. 141. — Spese, contributi e sussidi per l'elaborazione dei piani regolatori regionale e comunali, urbanistici e paesaggistici e per la tutela del paesaggio . . . . » 11.500.000

Cap. 217. — Spese, sussidi e contributi per attività ed iniziative culturali, per pubbliche relazioni, nonchè per manifestazioni culturali e scientifiche varie (art. 49 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, legge regionale 14 agosto 1962, n. 19) . . . » 9.000.000

Cap. 218. — Spese per sussidi a Comuni e ad enti per arredamento aule scolastiche e per impianti audiotelevisivi per le scuole secondarie ed elementari . . . . » 8.000.000

Cap. 224. — Spese per la prevenzione delle malattie infettive del bestiame e per opere e contributi vari per la profilassi delle malattie infettive . . . . » 2.000.000

Cap. 228. — Spese e contributi per la sezione di Aosta dell'Istituto nazionale della nutrizione . . . . » 1.000.000

Cap. 236. — Spese per l'istituzione, la sistemazione e l'arredamento di uffici turistico-commerciali all'estero . . . . » 30.000.000

Totale . . . L. 269.400.000

In aumento:

Cap. 2. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi (spese per l'acquisto di mobili e per sistemazione ed adattamento di locali, spese di rappresentanza ed ogni altra spesa concernente i servizi del Consiglio) . . . . L. 800.000

Cap. 5. — Spese per pubblicazioni varie e ufficio stampa . . . . » 7.000.000

Cap. 12. — Compensi per lavoro straordinario al personale . . . . . . » 1.500.000

Cap. 18. — Indennità di missione, trasferta e rimborso spese di viaggio e di trasferimento al personale del Servizio forestale regionale e degli Uffici regionali distaccati . » 500.000

Cap. 21. — Acquisto di pubblicazioni, stampa Bollettino ufficiale, rilegature, traduzioni, bollatura mandati e bolli vari, quote associazioni a enti, istituzioni e organismi vari » 6.100.000

Cap. 32. — Spese per divise al personale salariato e agli autisti . . . . . . » 3.000.000

Cap. 33. — Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale per incarichi e studi nell'interesse dell'Amministrazione stessa . . » 500.000

Cap. 38. — Stipendi, salari, assegni, assicurazioni, e trattamento di quiescenza al personale addetto alla Commissione di coordinamento . . . . » 500.000

Cap. 40. — Spese varie per il funzionamento degli uffici e dei servizi della Commissione di coordinamento . . . . » 600.000

Capitolo		Importo
Cap. 42. — Spese per il funzionamento degli uffici e del servizio di controllo degli Stabilimenti speciali di St-Vincent . . .	L.	100.000
Cap. 51. — Spese per la bonifica sanitaria del bestiame (legge regionale 28 giugno 1962, n. 13)	»	100.000.000
Cap. 60. — Spese, contributi e premi per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici .	»	15.000.000
Cap. 62. — Spese e contributi per il rimboschimento per cantieri scuola e contributi per rimboschimenti volontari e sistemazione di terreni montani	»	12.000.000
Cap. 65. — Spese per la lotta contro le malattie delle piante di essenza forestale . .	»	3.000.000
Cap. 66. — Spese per contributi al Parco nazionale Gran Paradiso (legge 10 maggio 1955, n. 509, e legge 26 febbraio 1964, n. 119) . .	»	12.500.000
Cap. 74. — Spese per la manutenzione delle strade regionali - salari e indennità ai cantonieri e capi cantonieri	»	18.000.000
Cap. 79. — Spese per acquisto vestiario da lavoro per gli agenti stradali	»	200.000
Cap. 86. — Indennità ai commissari per gli esami di maturità classica, di abilitazione magistrale e tecnica, e per gli altri esami scolastici vari	»	500.000
Cap. 87. — Indennità ai componenti le varie Commissioni istituite per l'esame delle domande per incarichi, ricorsi, supplenze, trasferimenti e indennità di missione agli insegnanti per elezioni fuori sede	»	1.000.000
Cap. 88. — Spese per le scuole elementari - stipendi, indennità, assegni, competenze fisse, trattamento di quiescenza e di licenziamento ai direttori didattici, agli insegnanti e ispettori scolastici; spese per le supplenze del personale ispettivo e direttivo	»	50.000.000
Cap. 111. — Spese per l'assistenza agli infermi di mente e agli affetti di parkinsonismo encefalitico	»	40.000.000
Cap. 124. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile - stipendi, indennità, salari, assegni, trattamento di quiescenza e quote contrattuali di compartecipazione su proventi a favore del personale	»	15.000.000
Cap. 128. — Sovvenzioni, contributi e sussidi ad enti, a privati, ad istituti di assistenza e di educazione e contributi all'Istituto di istruzione professionale per ciechi di Firenze	»	15.000.000
Cap. 130. — Spese per la pubblicità e la propaganda turistica (giornalistica, radiotelevisiva, radiofonica, stradale, opuscoli, manifesti, pubblicità, affissioni)	»	3.000.000
Cap. 133. — Spese per iniziative turistiche e per partecipazioni a mostre, fiere, esposizioni e congressi di carattere turistico; spese per contributi ai Comitati locali per l'incremento turistico	»	12.000.000
Cap. 134. — Spese per sussidi e contributi a Società sportive e per manifestazioni turistiche e sportive	»	4.000.000
Cap. 136. — Spese e contributi per la gestione e la manutenzione del campo di aviazione di Aosta	»	2.000.000
Cap. 138. — Spese e contributi per incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per attrezzatura e funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino (legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2)	»	16.000.000
Cap. 142. — Spese per le elezioni del Consiglio regionale	»	5.500.000
Cap. 143. — Spese per lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria a beni immobili di proprietà ed alle aree attigue agli stabili di proprietà regionale	»	22.000.000
Cap. 145. — Spese per acquisto di automezzi, di macchinari, di apparecchiature, di apparecchi sanitari, scientifici e tecnologici .	»	5.000.000
Cap. 151. — Spese e contributi straordinari di integrazione del fondo per indennità di cessazione del rapporto di impiego (art. 189 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3)	L.	15.000.000
Cap. 154. — Spese per concorso della Regione in spese varie per servizi ed uffici statali	»	200.000
Cap. 155. — Spese per compensi, contributi e sussidi di indole straordinaria e spese di rappresentanza e per ospiti della Regione .	»	2.000.000
Cap. 156. — Spese, premi, compensi e gratifiche per speciali incarichi e per perizie legali e di stima	»	6.000.000
Cap. 160. — Spese accessorie per stipulazione e registrazione di convenzioni e di contratti e spese accessorie per acquisto di titoli e per sottoscrizione di capitale azionario . .	»	2.000.000
Cap. 162. — Spese e contributi per iniziative a favore dell'agricoltura, per bonifica e sistemazione di terreni danneggiati da alluvioni e valanghe, per sgombro di frane e valanghe, per lavori di arginatura e per sistemazione di terreni	»	53.000.000
Cap. 163. — Spese e contributi per lavori di costruzione e di sistemazione di opere di irrigazione e per il miglioramento dei pascoli montani	»	20.000.000
Cap. 173. — Spese e contributi ad Associazioni e Consorzi produttivi di prodotti tipici	»	5.000.000
Cap. 201. — Spese per progetti di opere pubbliche e per compenso a tecnici estranei all'Amministrazione per perizie, progettazione, direzione e contabilizzazione di lavori e per contributi alla Cassa nazionale previdenza per ingegneri e architetti (legge 4 marzo 1958, n. 179)	»	30.000.000
Cap. 202. — Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi a enti e a privati per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità (strade, scuole, cimiteri, acquedotti ed altri lavori)	»	232.000.000
Cap. 203. — Spese, contributi e sussidi per lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria da eseguire su strade regionali, comunali e consorziali	»	40.000.000
Cap. 211. — Spese per la corresponsione di premi in deroga e compensi vari a favore del personale direttivo, insegnante, di segreteria e subalterni delle scuole di ogni ordine e grado	»	1.500.000
Cap. 214. — Spese per la stampa e pubblicazione di riviste regionali; spese per la stampa e l'acquisto di monografie e pubblicazioni aventi carattere culturale nonchè di libri di testo e scolastici	»	7.500.000
Cap. 219. — Spese per attività sportive nelle scuole di ogni ordine e grado, per visite mediche di controllo biologico-sanitario ad alunni delle scuole secondarie	»	1.000.000
Cap. 220. — Spese per arredamento e attrezzatura delle aule e dei laboratori dell'Istituto professionale regionale, dell'Istituto tecnico e delle scuole alberghiere	»	10.000.000
Cap. 222. — Spese per manutenzione, custodia, riscaldamento e spese varie per gli stabili delle palestre ginniche e per gli altri stabili adibiti ad usi scolastici	»	2.000.000
Cap. 225. — Spese per acquisto di materiali di dotazione del Laboratorio regionale di igiene e profilassi e spese per acquisto di apparecchi sanitari, scientifici e tecnologici . . .	»	12.000.000
Cap. 229. — Spese per acquisto di materiale, attrezzature, biancheria, e materiale di arredamento per l'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta . . .	»	50.000.000
Cap. 230. — Spese, contributi e sussidi di carattere straordinario a enti, a privati e a Istituzioni varie	»	5.000.000
Cap. 232. — Spese e sussidi per propaganda e pubblicità turistica di carattere straordinario	»	15.000.000
Cap. 234. — Spese e contributi per corsi di guide e portatori alpini e maestri di sci . .	»	5.000.000

Cap. 240. — Spese per l'acquisto di beni patrimoniali	L.	46.000.000
Cap. 254. — Pagamenti per ritenute di R. M. e complementare e relative addizionali	»	20.000.000
Cap. 255. — Pagamenti per partite di giro diverse	»	100.000.000
Cap. 257. — Pagamenti per contributi Cassa Previdenza, INADEL, ENPAS, Gestione case per lavoratori e per contributi all'INPS per assicurazione contro la disoccupazione	»	40.000.000
Cap. 261. — Gestione fondi per la liquidazione al personale di indennità per cessazione dal servizio (art. 189 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3)	»	10.000.000
TOTALE	L.	1.111.400.000

Art. 4.

L'art. 18 della legge regionale 12 luglio 1963, n. 19, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, è modificato come segue: « E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, sul capitolo 213 della Parte 2ª — *Spesa* — del bilancio la spesa di lire due milioni per le finalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1 recante norme per la corresponsione di assegni annuali di riconoscimento agli insegnanti delle scuole sussidiate, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità stabilite nella citata legge regionale ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella *Raccolta Ufficiale* delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 giugno 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1964, n. 11.

Autorizzazione alla Giunta regionale per l'approvazione, l'impegno e la liquidazione di spese straordinarie, nonchè per l'acquisto di aree di terreno e per la esecuzione di lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 23 *giugno* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione, all'impegno e alla liquidazione delle seguenti spese straordinarie, da imputare agli appositi sottoindicati capitoli della Parte 2ª - *Spesa* del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964, dopo l'entrata in vigore della legge di variazione del bilancio stesso approvata dal Consiglio regionale nell'adunanza del 21 maggio 1964:

a) Spesa di lire cinquanta milioni quale secondo finanziamento delle spese per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne, di Aosta, per il completamento e il funzionamento della stazione per autolinee pubbliche, di cui all'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1963, n. 18: — spesa da imputare all'apposito capitolo 241 della parte 2ª — *Spesa* del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963-1964 (« Spese per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne di Aosta »);

b) Spesa di lire cento milioni, quale primo finanziamento delle spese per la costruzione di un edificio scolastico per la Scuola media inferiore in località St-Martin de Corléans, di Aosta: — spesa da imputare al capitolo 202 della Parte 2ª — *Spesa* del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963-1964 (« Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi a enti e a privati per la esecuzione di lavori di pubblica utilità —: strade, scuole, cimiteri, acquedotti ed altri lavori »);

c) Spesa di lire venti milioni, per la sistemazione straordinaria dei fabbricati di alpeggio dell'Alpe Foressu, di proprietà regionale, in comune di Chamois: spesa da imputare al capitolo 143 della Parte 2ª — *Spesa* del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963-1964: (« Spese per lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria a beni immobili di proprietà ed alle aree attigue agli stabili di proprietà regionale »);

d) Spesa di lire cento milioni, quale primo finanziamento delle spese per acquisto e lavori per la destinazione di aree a pubblici parcheggi in zone centrali della città di Aosta (zona della Cattedrale; zona delle Porte Pretoriane; zona di Santo Orso): — spesa da imputare al soprariportato capitolo 202 della Parte 2ª — *Spesa* del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963-1964;

e) Spesa di lire cinquanta milioni, quale primo finanziamento delle spese per la sistemazione ad aree stradali di sosta di aree disponibili o di proprietà regionale site nella città di Aosta (piazzale ex Prato della Fiera; via Mazzini; via Guido Rey; via Antica Zecca; viale Conte Crotti): — spesa da imputare al capitolo 203 della Parte 2ª — *Spesa* del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963-1964: (« Spese, contributi e sussidi per lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria da eseguire su strade regionali, comunali e consorziali »);

f) Spesa di lire cinquantatre milioni, per l'acquisto di aree di terreno in comune di St-Christophe (mappali 16, 27, 28, 104, 105, 106, 107, del foglio 39, di complessivi mq. 9585 circa) e in comune di Gressan (mappali 221, 230, 322, 324, 332, 338, 404, 405 del foglio 19; mappali 94, 141, 143, 145 del foglio 20; mappali 65, 66 del foglio 21, di complessivi mq. 41970 circa): — spesa da imputare per lire quarantasei milioni (prezzo di acquisto) al capitolo 240 della Parte 2ª — *Spesa* del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963-1964 (« Spese per l'acquisto di beni patrimoniali ») e per lire sette milioni (Spese accessorie per l'atto notarile e sua registrazione) al capitolo 160 della Parte 2ª — *Spesa* del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963-1964 (« Spese accessorie per stipulazione, registrazione di convenzioni e di contratti ... »).

Art. 2.

Con successivi provvedimenti consiliari si provvederà al finanziamento e all'approvazione delle ulteriori spese previste per il finanziamento totale delle spese per le opere, gli acquisti di terreni e i lavori di cui ai capoversi lettere *a*), *b*), *d*), *e*) del precedente articolo.

La Giunta regionale provvederà all'adozione dei necessari provvedimenti deliberativi, in esecuzione della presente legge, per l'acquisto delle aree di terreno e per l'esecuzione dei lavori e opere di pubblica utilità di cui al precedente articolo.

L'area di terreno, sita nel comune di St-Christophe, di cui al capoverso lettera *e*) dell'articolo precedente, sarà destinata alla costruzione di capannoni per magazzini di deposito di materiali e di macchinari pesanti; gli appezzamenti di terreno, siti nella zona di Pila (comune di Gressan), di cui al capoverso lettera *e*) dell'articolo precedente saranno destinati ad agevolare l'attuazione del piano regolatore della località turistica di Pila (aree verdi e permute di terreni, ai fini dell'attuazione di detto piano regolatore.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 giugno 1964

CAVERI

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1964, n. 12.

Provvedimenti di variazione alla parte 1ª - Entrata e alla Parte 2ª - Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 28 *giugno* 1964)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della Parte 1ª — *Entrata* del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964:

Cap. 12. — Compartecipazione sui proventi delle tasse sulle automobili (art. 2 legge 9 febbraio 1952, n. 49) . L. 22.000.000

Cap. 75. — Gestione fondi per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione dal servizio (art. 189 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3) . » 11.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 33.000.000

Art. 2.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della Parte 2ª - *Spesa* del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964:

In diminuzione:

Cap. 239. — Spese e contributi per il miglioramento dell'edilizia, sistemazione e restauro di monumenti e antichità L. 15.000.000

In aumento:

Cap. 128. — Sovvenzioni, contributi e sussidi ad Enti, a privati, ad Istituti di assistenza e di educazione e contributi all'Istituto di istruzione professionale per ciechi di Firenze . L. 2.000.000

Cap. 147. — Spese per la sistemazione e l'adattamento di locali ed uffici . . . . L. 8.000.000

Cap. 151. — Spese e contributi straordinari d'integrazione del fondo per indennità di cessazione del rapporto di impiego (art. 189 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3) . . . . » 3.000.000

Cap. 156. — Spese, premi, compensi e gratifiche per speciali incarichi e per perizie legali e di stima . . . . » 7.000.000

Cap. 219. — Spese per attività sportive nelle scuole di ogni ordine e grado, per visite mediche di controllo biologico-sanitario ad alunni delle scuole secondarie . . . . » 7.000.000

Cap. 237. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori straordinari per l'archeologia locale e per restauro e manutenzione straordinaria di castelli medioevali, musei e chiese; spese per il risanamento di quartieri popolari in relazione alla valorizzazione del patrimonio archeologico . . . . » 15.000.000

Cap. 261. — Gestione fondi per la liquidazione al personale di indennità per cessazione dal servizio (art. 189 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3) . . . . » 11.000.000

Totale . . L. 48.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 giugno 1964

CAVERI

(8634)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(3151177) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 150